



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL 0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

N. _____ di prot.

Elenco trasmissione N. _____
del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO :

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA COMUNALE

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e consegnati a norma di legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Fattosi l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
ZARINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X	
MOALLI MARTA	CONSIGLIERE	X	
DILUCA VITO	CONSIGLIERE	X	
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	
GNEMMI CLAUDIA	CONSIGLIERE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
GUAZZONI ALESSIO	CONSIGLIERE		X
FANCHINI SONIA	CONSIGLIERE	X	
VALBUZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
BROGGIO MARIA LUISA	CONSIGLIERE	X	
PARACCHINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
DI MUCCIO ROSANNA	CONSIGLIERE	X	
SIBILIA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BACCHI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
CUDA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	

Totale 16 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR.SSA GAMBA GIANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 25.05.2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento interno del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n.20 del 25.05.2000, come modificata con deliberazione C.C. n. 30 del 2.08.2004;

Ribadito che scopi della costituzione della Consulta Sportiva di Castelletto Sopra Ticino sono:

- 1) il riconoscimento dello sport come servizio ad elevata valenza sociale;
- 2) la promozione ed il sostegno delle iniziative atte a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero;
- 3) la valorizzazione delle libere forme associative, coerentemente con il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- 4) la realizzazione del principio di sussidiarietà, come definito dall'art. 118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e come rafforzato dall'art. 8 del già citato D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento della Consulta Sportiva Comunale, approvato con deliberazione C.C.n.20 del 19.06.2008, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 30.03.2009;

Richiamato l'art. 3 di detto regolamento, il quale così disciplina:

"Art. 3 – COMPOSIZIONE

La Consulta Sportiva è così composta:

3.1 Dall'Assessore allo Sport o da suo delegato con funzioni di Presidente.

3.2 Equilibrata presenza delle componenti politiche, in modo da garantire la rappresentanza di Gruppi Consiliari di minoranza come rappresentati a seguito dell'esito elettorale.

3.3 Tutte le Società ed Associazioni Sportive, che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere prive di scopo di lucro*
- avere statuto registrato presso l'ufficio del registro*
- essere iscritti al CONI, o ad una disciplina sportiva associata al CONI, oppure, in caso di mancata iscrizione al CONI, essere una società che da almeno 10 anni opera a Castelletto Sopra Ticino nell'ambito sportivo*
- avere sede legale in Castelletto Sopra Ticino e di ivi svolgere la propria attività prevalente*

Ogni associazione provvederà a nominare un proprio rappresentante titolare ed uno supplente. Entrambi parteciperanno alle riunioni della consulta sportiva. Solo il rappresentante titolare ha diritto di voto. In sua assenza, acquisirà diritto di voto il rappresentante supplente.

3.4 Un rappresentante del CONI.

3.5 Due rappresentanti scolastici, uno designato dal Consiglio di Circolo ed uno designato dal Consiglio d'Istituto."

Preso atto della comunicazione prot. 32980 del 04.12.2014, con la quale l'Associazione San Sui Kan Castelletto, all'atto della presentazione dei dati relativi all'attività svolta nel 2013, segnalava il necessario trasferimento dello svolgimento della propria attività sportiva nel Comune di Borgo Ticino, a seguito di un incendio verificatosi nel giugno 2013 nel Centro Fitness Palextra di Castelletto Sopra Ticino, presso il quale l'associazione svolgeva la propria attività;

Preso atto della conseguente decadenza dell'associazione dalla Consulta Sportiva comunale, per perdita dei requisiti (determinazione n. 171 del 24/12/2014);

Comunicata la decadenza di detta associazione alla Consulta Sportiva Comunale nella riunione del 23.02.2015 ed appreso in detta sede che anche l'associazione PX si trovava nella medesima condizione;

Preso atto della conseguente decadenza anche dell'associazione PX dalla Consulta, per perdita dei requisiti (determinazione n. 32 del 11/03/2015);

Valutate le osservazioni avanzate nella già citata seduta della Consulta Sportiva del 23.02.2015 (verbale prot. 6330 del 11/03/2015) e nella successiva riunione del 02.03.2015 (verbale prot. 7255 del 20/03/2015) e preso atto che la stessa ritiene opportuno che siano ammesse alla Consulta non solo le società e le associazioni aventi sede legale in Castelletto Sopra Ticino e che ivi svolgono la propria attività prevalente, ma anche quelle che, ferma restando la sede legale in Castelletto, pur non svolgendo la propria attività prevalente in tal luogo, abbiano non meno del 34% degli iscritti residenti in detto Comune, giacché esse svolgono comunque una significativa attività sportiva a favore della comunità castellettese;

Preso atto altresì del fatto che la Consulta ritiene opportuno e coerente che detto fattore sia tenuto in considerazione anche fra i parametri di ripartizione dei contributi della Consulta stessa;

Tenuta in debita considerazione l'osservazione avanzata dalla Consulta, nella già citata seduta del 02.03.2015, di inserire, quale requisito di ammissione alla stessa, il non far parte di altre Consulte sportive;

Considerato che l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 definisce il Comune quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e preso atto che le riflessioni della Consulta risultano coerenti con il suddetto dettato e ritenuto opportuno modificare il suddetto art. 3 al fine di recepire quanto in premessa;

Richiamato altresì l'art. 8 del già citato regolamento, il quale prevede:

"Art. 8 - FINANZIAMENTO

8.1 *È istituito un fondo annuo a favore delle Consulta Sportiva da determinare in sede di approvazione di bilancio preventivo. Tale fondo verrà ripartito annualmente tra le associazioni appartenenti alla Consulta conformemente ai seguenti criteri:*

- promozione dello sport in età giovanile
- qualità dell'attività sportiva svolta

- numero degli iscritti
- sostegno della componente associazionistica necessitante di strutture per lo svolgimento della specifica disciplina sportiva e penalizzata dalla non disponibilità sul territorio delle strutture stesse.
- valorizzazione della pratica sportiva svolta nella Comunità Castellettese ..."

E ritenuto pertanto opportuno modificare, conseguentemente a quanto in premessa, il suddetto art.8 inserendo, fra i relativi criteri, anche la valorizzazione della attività sportiva svolta a favore della Comunità Castellettese, tenendo in considerazione il numero di iscritti residenti in Castelletto

Preso atto che il regolamento della Consulta Sportiva viene modificato nel testo complessivo alla presente allegato;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Valutato necessario demandare ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Con voti favorevoli 15 (QUINDICI), contrari 1 (Bacchi), astenuti 0 (ZERO), su 16 (SEDICI) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di MODIFICARE nei seguenti termini gli articoli 3 ed 8 del Regolamento della Consulta Sportiva Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 19.06.2008 e modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 30.03.2009:

"Art. 3 – COMPOSIZIONE

La Consulta Sportiva è così composta:

- 3.1 Dall'Assessore allo Sport o da suo delegato con funzioni di Presidente;
 - 3.2 Equilibrata presenza delle componenti politiche, in modo da garantire la rappresentanza di Gruppi Consiliari di minoranza come rappresentati a seguito dell'esito elettorale;
 - 3.3 Tutte le Società ed Associazioni Sportive, che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere prive di scopo di lucro;
 - avere statuto registrato presso l'ufficio del registro;
 - **non far parte di altre Consulte sportive;**
 - essere iscritti al CONI, o ad una disciplina sportiva associata al CONI, oppure, in caso di mancata iscrizione al CONI, essere una società che da almeno 10 anni opera a Castelletto Sopra Ticino nell'ambito sportivo;
 - avere sede legale in Castelletto Sopra Ticino e di ivi svolgere la propria attività prevalente o, **in alternativa, avere sede legale in Castelletto Sopra Ticino e non meno del 34% dei propri iscritti ivi residenti;**
- Ogni associazione provvederà a nominare un proprio rappresentante titolare ed uno supplente. Entrambi parteciperanno alle riunioni della consulta sportiva. Solo il

rappresentate titolare ha diritto di voto. In sua assenza, acquisirà diritto di voto il rappresentante supplente.

3.4 *Un rappresentante del CONI.*

3.5 *Due rappresentanti scolastici, uno designato dal Consiglio di Circolo ed uno designato dal Consiglio d'Istituto."*

"Art. 8 - FINANZIAMENTO

8.1 *È istituito un fondo annuo a favore delle Consulta Sportiva da determinare in sede di approvazione di bilancio preventivo. Tale fondo verrà ripartito annualmente tra le associazioni appartenenti alla Consulta conformemente ai seguenti criteri:*

- promozione dello sport in età giovanile;*
- qualità dell'attività sportiva svolta;*
- numero degli iscritti;*
- sostegno della componente associazionistica necessitante di strutture per lo svolgimento della specifica disciplina sportiva e penalizzata dalla non disponibilità sul territorio delle strutture stesse;*
- valorizzazione della pratica sportiva svolta nella Comunità Castellettese;*
- valorizzazione della pratica sportiva svolta a favore della Comunità Castellettese (numero iscritti residenti in Castelletto Sopra Ticino).**

La Giunta Comunale prenderà atto delle indicazioni della Consulta per l'assegnazione dei contributi.

8.2 *Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le società e le associazioni appartenenti alla Consulta che:*

- risultino in stato d'insolvenza nei confronti del Comune, oppure*
- siano state assenti, nell'anno di riferimento, per più di 3 volte consecutive, oppure*
- non abbiano rispettato il presente regolamento, oppure*
- svolgano attività sportiva non a livello dilettantistico, oppure*
- siano iscritte alla Consulta Sportiva da meno di un anno".*

2. DI APPROVARE l'allegata bozza di regolamento includente le suddette modifiche.

3. DI DEMANDARE al responsabile dell'area competente gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.

4. DI DICHIARARE successivamente, con voti favorevoli 15 (QUINDICI), contrari 1 (Bacchi), astenuti 0 (ZERO), su 16 (SEDICI) Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

REGOLAMENTO CONSULTA SPORTIVA COMUNALE

Art. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino riconosce lo sport come servizio ad elevata valenza sociale e intende promuovere e sostenere le iniziative atte a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero.

Art. 2 – FUNZIONI E COMPETENZE

Per realizzare tali scopi, è istituita la Consulta Sportiva Comunale, con funzione consultiva e propositiva.

Essa collabora con l'Amministrazione Comunale al fine di favorire, sviluppare e coordinare le attività concernenti la diffusione della pratica sportiva e coadiuva il Comune, per quanto attiene alla promozione della pratica delle attività motorie sportivo-ricreative ed agonistiche, nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e programmazione.

La Consulta è inoltre luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive del territorio.

Art. 3 – COMPOSIZIONE

La Consulta Sportiva è così composta:

3.1 Dall'Assessore allo Sport o da suo delegato con funzioni di Presidente

3.2 Equilibrata presenza delle componenti politiche, in modo da garantire la rappresentanza di Gruppi Consiliari di minoranza come rappresentati a seguito dell'esito elettorale.

3.3 Tutte le Società ed Associazioni Sportive, che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere prive di scopo di lucro
- avere statuto registrato presso l'ufficio del registro
- **non far parte di altre Consulte sportive**
- essere iscritti al CONI, o ad una disciplina sportiva associata al CONI, oppure, in caso di mancata iscrizione al CONI, essere una società che da almeno 10 anni opera a Castelletto Sopra Ticino nell'ambito sportivo
- avere sede legale in Castelletto Sopra Ticino e di ivi svolgere la propria attività prevalente o, in **alternativa, avere sede legale in Castelletto Sopra Ticino e non meno del 34% dei propri iscritti ivi residenti**

Ogni associazione provvederà a nominare un proprio rappresentante titolare ed uno supplente. Entrambi parteciperanno alle riunioni della consulta sportiva. Solo il rappresentante titolare ha diritto di voto. In sua assenza, acquisirà diritto di voto il rappresentante supplente.

3.4 Un rappresentante del CONI.

3.5 Due rappresentanti scolastici, uno designato dal Consiglio di Circolo ed uno designato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO

4.1 Convocazione

La Consulta Sportiva si riunisce di regola almeno 3 volte l'anno presso le sedi comunali designate. La Consulta Sportiva Comunale al fine di favorire la più ampia discussione sui problemi dello sport potrà essere convocata dal Presidente della stessa ogni qualvolta ne sarà ravvisata la necessità con un preavviso di 5 giorni dalla data della riunione.

Sedute straordinarie possono essere richieste, previa proposta scritta completa di ordine del giorno, rivolta al Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti.

4.2 Presidenza e Vicepresidenza

E' compito del Presidente

- a) convocare la consulta con preavviso scritto almeno 5 giorni prima della riunione.
- b) definire i punti all'ordine del giorno
- c) coordinare la Consulta
- d) invitare alla Consulta esterni in grado di fornire un significativo contributo allo svolgimento di particolari punti all'ordine del giorno
- e) decidere circa l'opportunità di trattare in un'unica seduta i punti posti fra le varie ed eventuali o rinviare gli stessi a successiva Consulta.

La carica di Vice Presidente è elettiva

Le modalità di elezione sono definite dalla Consulta stessa.

4.3 Segreteria

La funzione di Segretario della Consulta viene esercitata da un dipendente comunale. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale. Il Segretario non ha diritto di voto.

4.4 Svolgimento delle riunioni

La Consulta dello Sport discute e vota sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta definendo i tempi per gli interventi e moderando le diverse opinioni.

Le decisioni della Consulta vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In apertura di seduta il Presidente deciderà le modalità della votazione (voto manifesto, voto segreto, ecc...).

La seduta è valida, in prima convocazione, appurata la presenza di ½ dei componenti (nel caso delle associazioni, per componente si intenda l'associazione e non il singolo rappresentante); in seconda convocazione, appurata la presenza di 1/3 dei suddetti.

Art. 5 ULTERIORI INFORMAZIONI

5.5 Gruppi di lavoro

La Consulta può costituire, per l'approfondimento di singole tematiche coerenti con le finalità della Consulta stessa, ristretti gruppi di lavoro.

5.6 Pubblico

Le riunioni della Consulta sono di norma aperte al pubblico, il quale però può intervenire esclusivamente in qualità di uditore.

5.7 Partecipazioni esterne

La Consulta può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di collaborazioni esterne.

Art 6 - DURATA

La Consulta dello Sport ha durata pari al mandato dell'Amministrazione Comunale.

Art 7 - DECADENZA, DIMISSIONI E NUOVE ADESIONI

7.1 Le società appartenenti alla Consulta dello Sport sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività durante la legislatura
- b) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione
- c) assenza per più di tre volte consecutive in un anno.

7.2 I rappresentanti delle associazioni sportive non possono delegare la propria presenza alle sedute della Consulta ad altri soggetti.

7.3 Entrano a far parte della Consulta le associazioni nate durante il mandato, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

7.4 L'entrata e l'uscita delle società appartenenti alla Consulta Sportiva vengono convalidate da specifica determinazione del Responsabile dell'area interessata.

Art. 8 - FINANZIAMENTO

8.1 È istituito un fondo annuo a favore delle Consulta Sportiva da determinare in sede di approvazione di bilancio preventivo. Tale fondo verrà ripartito annualmente tra le associazioni appartenenti alla Consulta conformemente ai seguenti criteri:

- promozione dello sport in età giovanile
- qualità dell'attività sportiva svolta
- numero degli iscritti
- sostegno della componente associazionistica necessitante di strutture per lo svolgimento della specifica disciplina sportiva e penalizzata dalla non disponibilità sul territorio delle strutture stesse.
- valorizzazione della pratica sportiva svolta nella Comunità Castellettese.
- **valorizzazione della pratica sportiva svolta a favore della Comunità Castellettese (numero iscritti residenti in Castelletto Sopra Ticino).**

La Giunta Comunale prenderà atto delle indicazioni della Consulta per l'assegnazione dei contributi.

8.2 Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le società e le associazioni appartenenti alla Consulta che:

- risultino in stato d'insolvenza nei confronti del Comune, oppure
- siano state assenti, nell'anno di riferimento, per più di 3 volte consecutive, oppure
- non abbiano rispettato il presente regolamento, oppure
- svolgano attività sportiva non a livello dilettantistico, oppure
- siano iscritte alla Consulta Sportiva da meno di un anno.

Art 9 - DIRITTI E DOVERI

9.1 I tesserati appartenenti ai settori di promozione sportiva giovanile delle associazioni aderenti alla Consulta Sportiva Comunale non residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino hanno gli stessi diritti dei tesserati residenti.

9.2 Le Associazioni aderenti alla Consulta Sportiva Comunale hanno l'obbligo di fornire annualmente, entro un termine stabilito dall'Assessore allo Sport, una relazione esauriente sull'attività di promozione svolta e specificante i dati richiesti dal Comune al fine di provvedere alle assegnazioni dei contributi ed il bilancio relativo all'esercizio economico della società stessa; in tale dichiarazione dovranno rientrare anche le quote d'iscrizione e partecipazione applicate ai propri tesserati. Al Comune è data facoltà di verificare i dati forniti.

Art.10 - NORME TRANSITORIE

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13 APR. 2015

Castelletto S.Ticino, li 13 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S.Ticino, li 13 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S.Ticino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GAMBA GIANNA
